COMUNE DI TIVOLI

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI

N° 92 DEL 01.08.2000, N° 94 DEL 03.08.2000 E N° 96 DEL 05.08.2000

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
AUTONOMIA

1) Il Comune di Tivoli, nel rispetto della Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza e dei principi generali dell'ordinamento, è un ente locale autonomo territoriale, rappresenta la comunità cittadina, cura gli interessi e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico di tutti gli uomini e donne stanziati nel proprio territorio. L'Ente si riconosce, altresì, come parte integrante della Repubblica Italiana e dell'Europa Unita dei popoli e delle Nazioni.

ART. 2
FINALITA'

1) Il Comune svolge azione di governo ispirandosi prioritariamente, ai principi dell'autonomia, della sussidiarietà, del buon andamento, della trasparenza, dell'imparzialità, della pace, della solidarietà e delle pari opportunità, della correttezza e della competenza.

2) Il Comune persegue, in particolare, le seguenti finalità:
   a) Riconoscimento della autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, mediante la valorizzazione delle libere forme associative.
   b) Promozione dell'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita organizzativa, economica e sociale del Comune.
   c) Rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettiva uguaglianza e le pari opportunità tra le persone senza distinzione di sesso, razza, condizione sociale, religione e convinzioni politiche ed ideologiche, incoraggiando lo sviluppo e la promozione dei valori e della cultura del rispetto civile.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) Promozione di una cultura di pace e cooperazione fra i popoli, favorendo anche forme ufficiali di gemellaggio, garantendo politiche di integrazione verso gli immigrati.
e) Tutela della vita umana, della persona e della famiglia anche attraverso la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
f) Tutela della salute dei cittadini concorrendo tra l'altro, alla riduzione dell'inquinamento e ad un utilizzo eco compatibile delle risorse
g) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e culturali, con particolare cura allo studio, recupero e valorizzazione del dialetto e delle tradizionali lavorazioni artigianali tiburtine.
h) Valorizzazione e promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, come strumenti che favoriscono la crescita della persona e l'integrazione sociale;
i) Garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di istruzione.
j) Recupero e valorizzazione delle tradizioni popolari attraverso la redazione di un calendario annuale di manifestazioni tra le quali il carnevale tiburtino, la fiera di San Giuseppe, la sagra del pizzutello, la traslazione della Madonna di Quintiliolo, la festa patronale di S. Lorenzo, la festa dell' Inchinata e dell'Immacolata ed il Natale di Tivoli.
k) Promozione e tutela di un equilibrato e organico assetto del territorio;
l) Promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità, favorendo tra l'altro la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune ed in particolare riguardo alla crescita della occupazione.
m) Ricerca di forme di collaborazione e di cooperazione con la Regione e gli altri enti locali territoriali al fine di concorrere alla realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali.
n) Tutela dell'infanzia attraverso le politiche di sostegno dei servizi sociali, della scuola e della cultura;
o) Riconoscimento, in conformità con la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, del Diritto del Fanciullo ad un aiuto e ad un'assistenza particolari.
p) Riconoscimento della specificità della condizione giovanile e impegno a promuovere interventi, iniziative e servizi.
q) L'intervento autonomo degli anziani e la partecipazione dei minori adolescenti alla vita amministrativa ed istituzionale anche attraverso appositi organismi.

3) Nell'esercizio delle funzioni dirette a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità, il Comune riconosce carattere prioritario alle risorse turistiche, termali e del travertino, favorendo nei relativi ambiti il loro sfruttamento, in armonia con l'ambiente e con lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso anche la più vasta azione di ricerca, sperimentazione, formazione e qualificazione professionale.

ART. 3
FONDO DI SOLIDARIETA'

(Articolo annullato dalla Sezione di Controllo sugli Atti dei Comuni e degli altri Enti Locali della Provincia di Roma, giusta verbale n.87 del 19.09.2000)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 4
SERVIZI SOCIO-CULTURALI

1) Il Comune, eroga servizi sociali di base garantendone il godimento alla comunità, senza distinzione alcuna, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità, per un efficace ed efficiente sistema di sicurezza sociale. Riserva particolare attenzione alla tutela della salute, ai bisogni dei soggetti più deboli, al problema dell'abitazione, dei trasporti, dell'organizzazione scolastica, culturale, sportiva e ricreativa. Riserva altresì attenzione al diritto all'informazione ed allo studio promovendo, attraverso le biblioteche, gli archivi, i musei, ed ogni altra istituzione culturale momenti di incontro per tutta la cittadinanza.

2) Il Comune nella gestione dei servizi, stabilisce regole a garanzia della massima pubblicità e trasparenza delle scelte operate commisurando il costo dei servizi alla loro qualità."

ART. 5
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1) Il territorio del Comune si estende su una superficie di 6 mila 850 ettari 9 are e 96 centiare e confina con i Comuni di Marcellina e S. Polo dei Cavalieri a Nord, di Roma e S. Gregorio da Sassola a Sud, di Castel Madama e Vicovaro ad Est, di Guidonia Montecelio ad ovest.

2) Il Comune ha sede nel Palazzo S. Bernardino, sito in Tivoli Piazza del Governo n.1.

3) All'interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto di competenza dello stesso in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 6
STEMMA E GONFALONE

1) Il Comune ha stemma e gonfalone raffiguranti, su sfondo a due campi di colore amaranto e bleu, una corona, un'aquila imperiale ed una coppia di torri merlate, recanti rispettivamente la scritta "Libertas" e " Nobilitas ", congiunte da un ponte a tre arcate sovrastante acque azzurre increspate e sul parapetto si legge la dicitura "TIBUR SUPERBUM ".

2) Il gonfalone si fregia di medaglia d'argento al valor civile concessa al Comune per le dure prove subite a causa dei bombardamenti aerei e terrestri dell'anno 1944.

3) La casa comunale è ubicata in Tivoli, Piazza del Governo; presso di essa si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni. In casi eccezionali e per particolari esigenze, tali organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 7
ALBO PRETORIO

1) Il comune di Tivoli individua nel Palazzo Civico un apposito spazio destinato ad albo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI E DI GOVERNO

ART. 8
ORGANI DEL COMUNE

1) Sono Organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

ART. 9
IL CONSIGLIO COMUNALE

1) Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico–amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2) L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3) Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4) Il Consiglio Comunale ispira l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa. Il Consiglio Comunale altresì conforma la propria azione al principio di solidarietà.

5) Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento delle risorse necessarie al loro conseguimento.

ART. 10
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1) Il Consiglio Comunale ai sensi dell'art.32 della legge 142/90 e successive modificazioni ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
   a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
   b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad esse, i pareri da rendere nelle dette materie;
   c) le convenzioni tra Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia e Regione Lazio, la costituzione e la modificazione di forme associative;
   d) l'Istituzione, degli organismi di decentramento e di partecipazione e i compiti e le norme sul loro funzionamento;
   e) l'assunzione diretta e la dismissione totale o parziale dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei servizi pubblici, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
   f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
   g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
   h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti di indirizzo e programmatici del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
   i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
   j) la definizione degli indirizzi per la nomina e per la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni.

2) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio a pena di decadenza, non oltre il termine perentorio di sessanta giorni e, comunque, entro il termine dell'esercizio finanziario quando venga adottata dopo il 31 ottobre.

3) All'inizio di ogni consiliatura, entro il sessantesimo giorno dalla proclamazione degli eletti il Sindaco e gli Assessori con proprie dichiarazioni presentano il programma amministrativo al Consiglio Comunale che, nei successivi trenta giorni, lo discute e lo definisce. Entro il trenta settembre di ogni anno il Consiglio Comunale procede alla verifica dell'attuazione degli indirizzi programmatici e, ove accertatane la necessità, provvede all'adeguamento degli stessi.

4) Il Consiglio Comunale approva, su proposta del Sindaco il piano territoriale degli orari, strumento unitario per finalità ed indirizzi relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.

5) Il Consiglio Comunale organizza le proprie funzioni mediante regolamento previsto dall'art.31 comma 1 della Legge 142/90 e successive modificazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6) Il regolamento deve prevedere le dotazioni strumentali e di personale che, nell'ambito dell'organico dell'ente, sono destinate alle attività ed al funzionamento del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari. Ai Gruppi consiliari vanno assicurati idonei locali, nell'ambito della sede comunale od in immobile facilmente raggiungibile, per l'espletamento delle attività e funzioni istituzionali. Il regolamento del Consiglio Comunale, fissa i criteri di ripartizione degli spazi e delle dotazioni, seguendo il principio inderogabile della tutela della minoranza consiliare con l'attribuzione di spazi rigidamente proporzionali alla consistenza numerica dei gruppi.

ART. 11
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i successivi dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza si procede secondo i termini di Legge.
La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio; il Consigliere anziano è il Consigliere che ha conseguito la più alta cifra elettorale, data dal numero dei voti di preferenza sommati a quelli della lista, tra tutti i consiglieri eletti. La seduta prosegue sotto la presidenza di quest'ultimo per la comunicazione dei componenti della Giunta da parte del Sindaco.

2) Il Consiglio Comunale elegge tra i Consiglieri il Presidente del Consiglio. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto. Risulta eletto, al primo scrutinio, il Consigliere che ottiene un numero di voti pari alla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, si procede ad una nuova votazione da tenersi in altra seduta convocata entro i successivi trenta giorni. Dal secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3) Con le stesse modalità di cui al comma 2 il Consiglio elegge il Vicepresidente del Consiglio.

4) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

5) Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne tutela la dignità, assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

6) Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio Comunale, previste dall'art.32 della Legge n.142/1990; realizza, con il Sindaco, il raccordo fra l'attività di indirizzo, di controllo politico amministrativo e di adozione degli atti fondamentali, attribuiti dalla legge al Consiglio, e l'attività di governo e di amministrazione della quale il Sindaco, è responsabile.
Il Presidente del Consiglio:
- Coordina l'attività delle commissioni consiliari per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- Attiva l'istruttoria prevista dall'art. 53 della Legge 142/90 e dall'art.35 del D. Lgs. n.77/1995 sulle deliberazioni d'iniziativa dell'Assemblea e dei consiglieri, nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio.
- Programma, sentita la conferenza dei Capigruppo, le adunanze del Consiglio Comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e delle proposte dell'Assemblea, del Sindaco, delle Commissioni, dei Consiglieri, che risultano istituite ai sensi di legge;
- Cura i rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti che collabora con il Consiglio stesso nelle funzioni previste dal quinto comma dell'art.57 della legge n.142/90 e dall'art. 105 del D. Lgs. n.77/1995;
- Attua la partecipazione e la consultazione dei cittadini in conformità allo Statuto e al regolamento per il funzionamento degli organi comunali.
- In presenza di violazioni legislative, statutarie e regolamentari sia il Presidente del Consiglio Comunale, sia il Vicepresidente possono essere rimossi dal loro incarico previa presentazione di motivata mozione di sfiducia di almeno 2/5 dei consiglieri assegnati. Le modalità di votazione della mozione sono le medesime previste per la loro elezione.

7) Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 12
CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1) Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo, convoca e presiede le sedute del Consiglio Comunale.

2) Il Presidente del Consiglio è comunque tenuto, nel termine di venti giorni, a riunire il Consiglio Comunale e ad inserire all'ordine del giorno le questioni richieste, qualora ne riceva istanza formale da parte di almeno un quinto dei Consiglieri o dal Sindaco.

3) La seduta è valida quando è presente la maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea. In caso di seconda convocazione il numero dei membri presenti per la validità della seduta è stabilita dal Regolamento.

4) Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quando si discutono deliberazioni concernenti direttamente persone, turbandone la riservatezza e negli altri casi stabiliti dal regolamento.

ART. 13
MODALITÀ DI VOTAZIONE

1) Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la Legge, lo Statuto, il Regolamento, prescrivano diversamente. I Regolamenti comunali sono approvati con la maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 14
I CONSIGLIERI COMUNALI

1) Lo stato giuridico dei consiglieri è regolato dalla Legge

2) I Consiglieri rappresentano l'intero Comune senza vincoli di mandato.

3) I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa convalida. I Consiglieri restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

4) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale e sono consegnate al Segretario Generale, che ne cura l'immediata assunzione al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

5) Il Consigliere che, senza aver prodotto alcuna giustificazione, risulti assente a tre consecutive sedute di consiglio è diffidato dal presidente, con atto notificato, a fornire entro 10 giorni elementi giustificativi delle assenze. Qualora l'interessato non provveda e risulti assente, senza far valere alcuna causa giustificativa, nella quarta e successiva seduta di consiglio, decade automaticamente dalla carica.

6) I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza consiliare.

7) I Consiglieri comunali possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di delibere secondo le disposizioni del regolamento.

8) I Consiglieri hanno diritto a ricevere l'intera documentazione attinente le proposte di deliberazione e le altre questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio Comunale o commissioni di cui fanno parte almeno quarantotto ore prima delle riunioni . Il termine è ridotto a ventiquattro ore nel caso di convocazione urgente.

9) I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dal Segretario Generale e dai Dirigenti del Comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune, tutte le notizie, le informazioni ed i documenti in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato.

10) Ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

11) I Consiglieri dispongono, presso la sede del Comune, dei servizi, del personale e delle strutture necessarie all'esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

12) Il Consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, semprechè tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. L'indennità di funzione ed il gettone di presenza non sono cumulabili tra loro salvo l'ipotesi in cui il consigliere opti per la percezione del 50 per cento di ciascuna indennità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

13) Con deliberazione di Consiglio Comunale viene disciplinato il regime di detrazioni dalla indennità di funzione di cui al comma 12, in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

ART. 15
COMMISSIONI CONSILIARI

1) Il Consiglio Comunale, si avvale tramite apposita deliberazione di n. sei Commissioni consiliari permanenti. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio proporzionale.

   I Commissione: urbanistica - edilizia privata - pianificazione territoriale- P.R.G.- urbanizzazione toponomastica- abusi edilizi - polizia edilizia- edilizia economica e popolare.

   II Commissione: lavori pubblici- strade- fogne- depuratori- cimitero- acqua- illuminazione pubblica.

   III Commissione: bilancio - patrimonio- mutui - programmazione- finanze- tributi- espropriazioni economato-contratti - statistiche – personale - affari generali - servizi demografici decentramento - stato civile - servizi elettorali - servizi meccanografici ed informatici .

   IV Commissione: viabilità - traffico - polizia urbana ed amministrativa commercio – industria-artigianato - agricoltura - trasporti - nettezza urbana - parchi e giardini - ambiente.

   V Commissione: cultura - sport - tempo libero - pubblica istruzione - assistenza scolastica – biblioteca - impianti sportivi – turismo - edilizia scolastica.

   VI Commissione: igiene - sanità- servizi sociali - assistenza.

   Si avvale altresì delle seguenti due commissioni consiliari permanenti

   VII Commissione: Conferenza dei Capigruppo consiliari .

   VIII Commissione: Commissione delle elette.

2) Le Commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio. Svolgono consultazioni su temi di interesse generale, possono disporre l'audizione di Sindaco, Assessori e funzionari del Comune e di rappresentanti delle istituzioni e delle aziende comunali, nonché delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato.

3) Il regolamento ne disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento.

4) Il Consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5) Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

ART. 16
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1) La conferenza dei Capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale svolge le funzioni di vigilanza sulla interpretazione ed applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e cura l'aggiornamento degli stessi quando se ne verifichi la necessità.

2) La conferenza dei Capigruppo collabora con il Presidente del Consiglio nella predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale, e nella determinazione dei tempi del dibattito da assegnare a ciascun gruppo.

ART. 17
COMMISSIONE DELLE ELETTE

1) Allo scopo di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini è istituita la Commissione delle elette, quando in Consiglio Comunale siedano almeno tre consigliere, composta dalle Consigliere comunali.

2) La Commissione può formulare proposte ed osservazioni su ogni questione di carattere generale e soprattutto su quelle che abbiano attinenza con la condizione femminile.

3) La Commissione si avvale del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, sindacali, lavorative ed imprenditoriali.

ART. 18
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

1) Il Comune di Tivoli, ai sensi delle Leggi 903/77 e 125/91 e successive modifiche e integrazioni, istituisce il "COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'" con lo scopo di promuovere misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.
2) Il relativo regolamento ne disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento.

ART. 19
COMMISSIONI DI INDAGINE

1) Il Consiglio Comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti, l'istituzione di commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione aventi specifiche

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

funzioni di controllo e garanzia.

2) Con l'atto deliberativo vengono fissati i poteri, la composizione, il funzionamento, ferma restando la rappresentanza proporzionale dei gruppi di maggioranza e di minoranza consiliare.

3) La presidenza delle commissioni di cui al presente articolo è assegnata alle minoranze.

ART. 20
I GRUPPI CONSILIARI

1) Il Comune di Tivoli riconosce ufficialmente la formazione di gruppi consiliari.

2) È consentita la formazione di gruppo Consiliare autonomo anche in presenza di un solo componente, purché espressione della lista in cui eletto.

3) Ogni Consigliere Comunale comunica in forma scritta al momento dell'insediamento del Consiglio la propria adesione ad un gruppo. Qualora un Consigliere decida di uscire dal gruppo a cui appartiene ha facoltà di aderire al gruppo misto o ad altro gruppo, ove costituito.

4) Il capogruppo è scelto in seno al gruppo a cui appartiene. Il gruppo provvede a comunicare in forma scritta al presidente del consiglio comunale e al segretario generale la sua avvenuta nomina. In mancanza di elezione da parte del gruppo assume funzioni di capogruppo il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza. Detta regola vale anche per il Gruppo Misto.

ART. 21
PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

1) I consiglieri comunali hanno la facoltà di presentare proposte di deliberazione depositandole presso la Segreteria Comunale, ovvero presentandole direttamente durante una seduta di Consiglio Comunale.

2) Su ogni proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio e alla Giunta, deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.

3) Sulle proposte di deliberazione e su votazioni relative a pronunciamenti di diversa natura, il Consiglio Comunale si esprime con votazione palese tranne nel caso di votazioni riguardanti le persone ed in tutti gli altri casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Le deliberazioni adottate sia dal Consiglio che dalla Giunta sono firmate dai rispettivi Presidenti, nonché dal Segretario Generale del Comune.

ART. 22
IL SINDACO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1) Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge ed è membro del Consiglio.

2) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, esercita le funzioni assegnategli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Nell'ambito delle sue competenze ha facoltà di delegare ai singoli Assessori servizi di competenza generale, ivi compresa la firma dei relativi atti amministrativi.

3) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta successiva alla elezione.

4) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta successiva a tale revoca.

5) In caso di revoca, dimissioni ed in ogni altro caso di cessazione dalle funzioni di componente della Giunta Comunale, il Sindaco è tenuto a procedere ad una nuova nomina entro venti giorni dandone comunicazione nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale.

6) Il Sindaco:
   a) Convoca e presiede la Giunta.
   b) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo direttive al Segretario Generale e ai dirigenti.
   c) Adotta i provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali, di modifica e di revoca degli stessi.
   d) Dispone per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento, il trasferimento ad altri dirigenti di atti di competenza dirigenziale.
   e) Elabora le linee-guida del piano territoriale degli orari attuando le forme di consultazioni previste dalla legge. Detto piano, una volta approvato dal Consiglio Comunale, è da lui attuato con sua ordinanza.
   f) Resiste ed agisce in giudizio nell'interesse del Comune.
   g) Indice i referendum comunali.
   h) Emana le ordinanze di sua competenza.
   i) Nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero dalla scadenza del precedente incarico.
   l) Può nominare il direttore generale ai sensi dell'art. 31 del presente statuto.

7) Il Sindaco, o gli Assessori da esso delegati, rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato dai Consiglieri, secondo le modalità previste dal Regolamento.

8) Il Sindaco esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge o dallo Statuto.

9) Il Sindaco cessa dalla carica per le cause previste dalla Legge o per dimissioni. Le dimissioni sono indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale e consegnate al Segretario Generale che ne cura l'immediata assunzione al protocollo dell'Ente. Esse diventano irrevocabili, e producono gli effetti di Legge dopo venti giorni dalla loro

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

presentazione.

10) In caso di assenza o di impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco.

11) In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono svolte dall'Assessore più anziano di età.

ART. 23
LA GIUNTA COMUNALE

1) La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da otto assessori.

2) I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale ed alla stessa si applica il regime delle incompatibilità previsto per i consiglieri comunali.

3) Il Sindaco può revocare gli Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

4) I singoli componenti della Giunta cessano dalla carica per incompatibilità, per dimissioni o per revoca.

ART. 24
COMPETENZE

1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, nell'attuazione degli indirizzi generali determinati dal Consiglio e nello svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2) La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che la Legge o lo Statuto non riservano al Consiglio o al Sindaco o ai dirigenti.

3) Le deliberazioni della Giunta sono adottate con la presenza della maggioranza dei componenti e sono valide quando raggiungono la maggioranza dei voti dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto dal regolamento del consiglio comunale per particolari materie.

ART. 25
MOZIONE DI SFIDUCIA

1) La mozione di sfiducia deve essere proposta nei confronti del Sindaco e dell'intera Giunta e deve essere presentata per iscritto, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione di sfiducia indirizzata al Presidente del Consiglio è consegnata al Segretario Generale, che ne cura

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l'immediata assunzione al protocollo dell'Ente.

2) La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.

3) La votazione ha luogo per appello nominale e la mozione è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri eletti.

4) L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Sindaco, la cessazione dalla carica della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 26
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

1) La struttura del Comune di Tivoli si articola in unità organizzative di diversa complessità, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.

2) L'organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni dell'art.97 della Costituzione, deve garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza all'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 27
ORDINAMENTO

1) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e di servizi, in conformità allo Statuto Comunale, e nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale definisce i principi dell'organizzazione amministrativa del Comune di Tivoli e disciplina la dotazione organica, l'assetto delle strutture organizzative, l'esercizio delle funzioni dirigenziali e i metodi di gestione operativa.

2) I dipendenti comunali, inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. I dipendenti sono tenuti ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza degli uffici e dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 28
IL SEGRETARIO GENERALE

1) Il Comune di Tivoli ha un Segretario Generale titolare, dirigente pubblico dipendente della apposita Agenzia Nazionale.

2) Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla Legge.

3) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

ART. 29
FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

1) Oltre all'attività di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, il Segretario Generale è titolare, in particolare delle seguenti funzioni e competenze:
   a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
   b) Sottoscrive le deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell'Ente e ne rilascia attestazione di esecutività;
   c) Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette al controllo eventuale ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 39, legge 127/97.
   d) Riceve le dimissioni del Sindaco e dei consiglieri, nonché la proposta di mozione di sfiducia;
   e) Presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
   f) Roga i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
   g) Esprime pareri, su richiesta degli organi politici, in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
   h) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività qualora non sia stato nominato il Direttore Generale;
   i) Può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
   j) Esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto, da regolamenti o conferite dal Sindaco.

2) Qualora non sia stato nominato il Direttore Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale.

ART. 30
VICE SEGRETARIO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e sostituirlo in caso di vacanza del posto, di assenza o impedimento, secondo le vigenti disposizioni in materia.

2) Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite dal Sindaco, con incarico a tempo determinato, ad un Dirigente in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso nazionale di cui all'art.17, comma 77 della Legge 15 maggio 1997, n.127.

ART. 31
DIRETTORE GENERALE

1) Il Sindaco può nominare, previa deliberazione della Giunta comunale, un Direttore generale, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato amministrativo e al di fuori della dotazione organica, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Comunque la nomina viene meno con la cessazione della carica del Sindaco e il suo contratto deve intendersi risolto

2) Il Direttore esercita le competenze previste per legge ed in particolare:
   - Da attuazione al programma ed agli indirizzi definiti dagli organi di governo per il conseguimento degli obiettivi previsti;
   - Sovrintende alla gestione complessiva dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, ed allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, coordinandone l'attività;
   - Predispone il piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione;
   - Predispone il piano esecutivo di gestione da sottoporre all'approvazione della Giunta;
   - Esercita le altre competenze individuate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3) Il Direttore Generale, stante la natura fiduciaria del rapporto, può essere sollevato dall'incarico mediante revoca o risoluzione di contratto, con motivato provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, nei casi previsti dal suindicato regolamento.

4) Contestualmente alla nomina del Direttore Generale, il Sindaco disciplina i rapporti tra quest'ultimo ed il Segretario Generale, nel rispetto del ruolo di ciascuno, autonomo e distinto, secondo l'ordinamento dell'Ente.

ART. 32
DIRIGENTI

1) I Dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla Legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi di governo, godono di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti.

2) Ad essi compete, nei limiti delle attribuzioni delle unità organizzative cui sono preposti, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ed in particolare la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione, delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

responsabili, in via esclusiva, del conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo.

ART. 33
INCARICHI DIRIGENZIALI

1) L'assegnazione degli incarichi dirigenziali, temporanea e revocabile, è disposta dal Sindaco in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione, tenendo conto della effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti e può prescindere da precedenti assegnazioni di funzione di direzione, ottenute anche a seguito di concorsi.

2) L'incarico di direzione è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella della effettiva durata in carica del Sindaco. Prima della naturale scadenza, l'incarico può essere modificato per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo.

3) Per il coordinamento generale ed il raccordo delle funzioni dirigenziali è costituita la Conferenza dei Dirigenti, composta da tutti i dirigenti dell'Ente, a tempo indeterminato o determinato, presieduta dal Direttore Generale, o in assenza di tale figura, dal Segretario Generale.

ART. 34
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA PROFESSIONALITA' A TEMPO DETERMINATO

1) L'Amministrazione Comunale, secondo modalità, procedure e criteri definiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può:
   a) Ricoprire mediante contratti a tempo determinato posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, in caso di vacanza degli stessi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
   b) stipulare, al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato con dirigenti e con figure di alta specializzazione nel limite massimo del cinque per cento della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva (categoria D) dell'Ente, con il minimo di una unità;
   c) ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, documentate da idoneo curriculum, per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi, mediante la stipula di apposite convenzioni a termine.

2) La durata dei contratti di cui al comma precedente non può superare quella del mandato del Sindaco.

ART. 35
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1) Il Comune di Tivoli, nel quadro della legislazione nazionale provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2) Il Comune di Tivoli gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
   a) in economia;
   b) in concessione a terzi;
   c) a mezzo di azienda speciale;
   d) a mezzo di istituzioni;
   e) a mezzo di società per azioni a capitale privato e pubblico anche con capitale pubblico prevalente locale.

   Dette forme di gestione improntano la loro attività a criteri di:
   - efficacia
   - efficienza
   - economicità

ART. 36
AZIENDE SPECIALI

1) L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2) Organi dell'Azienda speciale sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Gli Amministratori dell'azienda aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e nel numero stabilito dallo statuto, vengono nominati dal Sindaco. Prima della nomina di Amministratori di Aziende e di Enti il Consiglio Comunale detta, previa discussione, gli indirizzi gestionali a cui dovranno attenersi i nominandi. Il Sindaco può revocare gli amministratori e ne dà comunicazione al Consiglio comunale delle ragioni che hanno motivato la revoca entro i successivi 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

3) Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale, conferisce all'azienda speciale il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 37
ISTITUZIONI

1) L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale dotato di autonomia gestionale.

2) Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
   Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale.
   Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione.
   Il Sindaco può revocare gli amministratori e dà comunicazione al Consiglio Comunale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

delle ragioni che hanno motivato la revoca entro i successivi trenta giorni dalla adozione del provvedimento.
Il regolamento dell'istituzione stabilisce i requisiti dei componenti del c.d.a.

3) Il Direttore è nominato dal Sindaco, sentito il c.d.a. per un periodo di tempo determinato e può essere confermato. La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente del Comune nonché mediante contratto a tempo determinato.
Il Comune conferisce alla istituzione il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi; approva il regolamento della istituzione e gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 38
SOCIETA' PER AZIONI

1) Il Comune di Tivoli può partecipare a società di capitale aventi la forma di società per azioni, di diritto privato insieme ad altri soggetti pubblici e privati, per la gestione di beni e servizi pubblici. Il Consiglio Comunale fissa con propria deliberazione gli indirizzi per la partecipazione alla gestione della società, delegando alla loro attuazione il Sindaco. Il bilancio della società deve essere trasmesso per conoscenza ai consiglieri comunali e nella deliberazione di approvazione degli indirizzi per la gestione il consiglio comunale formula eventuali osservazioni e delega il sindaco alla partecipazione all'assemblea degli azionisti ed all'approvazione dello stesso.

ART. 39
I REVISORI

1) Ai sensi dell'art.57 della Legge n.142/90 il Consiglio Comunale di Tivoli elegge il Collegio dei Revisori dei Conti.

2) Il Collegio in conformità allo Statuto ed al Regolamento di contabilità collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto.

3) Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni di cui all'art.35.

ART. 40
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

1) Per il conseguimento delle finalità del presente Statuto, il Comune di Tivoli sceglie di aderire a forme di associazione e di cooperazione con enti sovracomunali, con altri

Comuni e con altri soggetti pubblici.

2) Il Comune di Tivoli è membro delle seguenti associazioni:
   A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
   A.N.C.O.T. (Associazione Nazionale Comuni Termali)
   A.I.C.R.E. (Associazione Internazionale dei Comuni Europei)
   ASSOCIAZIONI DELLE CITTA' ITALIANE UNESCO

3) Il Comune di Tivoli può aderire ad ogni altra associazione con le procedure di adesione previste dalle normative vigenti in materia.

ART. 41
CONSORZI

1) Il Comune di Tivoli è membro dei seguenti consorzi la cui istituzione è stata prevista da leggi statali e regionali:
   a) CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TRAVERTINO ROMANO
   b) CONSORZIO UTENTI ACQUE DERIVATE DALL'ANIENE

2) Il Comune di Tivoli può aderire a consorzi costituiti secondo le normative vigenti in materia.

TITOLO IV
DECENTRAMENTO, PARTECIPAZIONE, TUTELA DEI DIRITTI CIVILI, ACCESSO AGLI ATTI E LORO CONOSCENZA

ART. 42
CIRCOSCRIZIONI

1) Il Comune di Tivoli istituisce le circoscrizioni, unità territoriali di decentramento amministrativo. Nella circoscrizione si realizza la individuazione dei problemi della realtà locale e la formulazione delle proposte per la loro soluzione in un quadro di compatibilità programmatiche e di spesa che viene definito dal Consiglio Comunale, vagliate la priorità e le urgenze di interventi su tutto il territorio comunale.

2) L'Amministrazione Comunale adegua alle circoscrizioni l'organizzazione dei servizi di base, che gli organi delle circoscrizioni amministreranno con provvedimenti autonomi.

ART. 43
ORGANI DELLE CIRCOSCRIZIONI

1) Sono organi delle circoscrizioni: Il Presidente della circoscrizione e il Consiglio della Circoscrizione.

2) Il Consiglio della Circoscrizione e il Presidente della Circoscrizione sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini residenti nella circoscrizione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3) Con apposito regolamento saranno definiti:
   a) il numero delle circoscrizioni;
   b) la loro delimitazione territoriale;
   c) il numero dei consiglieri da attribuire a ciascun Consiglio di Circoscrizione;
   d) le modalità di elezione dei Consigli di Circoscrizione.

4) L'elezione dei Consiglieri di Circoscrizione avviene lo stesso giorno in cui si procede al rinnovo del Consiglio Comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale i Consiglieri e i Presidenti delle Circoscrizioni decadono automaticamente e si procede al loro rinnovo contestualmente al rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 44
PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

1) Il Comune di Tivoli valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa che persegua finalità riconosciute di interesse locale.

2) Viene istituito il registro municipale degli organismi associativi non a scopo di lucro operanti nel territorio comunale al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative per la partecipazione ed il coinvolgimento delle stesse al servizio della comunità.

3) Con apposito regolamento vengono determinati:
   a) I requisiti ed il procedimento per l'iscrizione nel registro municipale.
   b) I compiti, le funzioni e le modalità di partecipazione alla vita amministrativa attraverso le consulte per aree di attività o di interesse di cui alla lettera c.
   c) L'istituzione di consulte degli organismi associativi non a scopo di lucro per aree di attività o di interesse.

ART. 45
REFERENDUM CONSULTIVO

1) Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richiedano almeno 4.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2) Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:
   a) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
   b) lo statuto e il regolamento del Consiglio Comunale
   c) il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché atti relativi a tributi e tariffe;
   d) l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
   e) gli atti di mera esecuzione vincolati da norme statali o regionali;
   f) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.

3) Il giudizio sulla ammissibilità della richiesta referendaria è rimesso al difensore civico secondo criteri e modalità stabiliti da apposito regolamento, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, che disciplina, inoltre, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4) Ove non eletto il difensore civico la proposta di referendum consultivo, prima della raccolta delle firme, è sottoposto al giudizio di ammissibilità di un comitato eletto e composto, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 3, in modo da garantire la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza degli organi di governo del Comune

5) Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco. Quando la richiesta concerne opere e infrastrutture pubbliche, il consiglio comunale può adottare una delibera che integra il quesito con una o più domande alternative, sulla cui ammissibilità decide il difensore civico secondo quanto previsto dal comma 3.

6) Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di due referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste. Lo svolgimento dei referendum non può coincidere con operazioni elettorali amministrative e politiche.

ART. 46
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1) I cittadini singoli e/o associati possono presentare al Comune di Tivoli istanze, petizioni e proposte inerenti l'attività amministrativa, la tutela degli interessi pubblici, collettivi e diffusi.

2) La istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato, ed è presentata in forma scritta. Le modalità di esame e i tempi di risposta sono previsti dal regolamento e comunque non possono superare i 90 giorni. Quando l'istanza o petizione viene accolta, la giunta adotta o propone al consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.

3) La proposta è la richiesta di deliberazione, di competenza del consiglio o della giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione delle spese presunte che l'intervento proposto comporta nella fase iniziale e a regime.

4) La proposta è sottoscritta da almeno 300 elettori residenti. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art.14 della Legge 21.03.1990 n. 53. Le proposte devono essere presentate al Sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio comunale o alla giunta.

5) Il consiglio e la giunta comunicano ai presentatori della proposta la data della riunione in cui la medesima sarà esaminata.

ART. 47
CONFERENZE CONOSCITIVE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1) Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa il Sindaco promuove, in forma pubblica, periodiche conferenze conoscitive, aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati che hanno per obiettivo l'esame dell'effettiva incidenza delle politiche dell'amministrazione, con riguardo a settori di intervento fra loro interconnessi, e lo sviluppo di attività di programmazione e controllo fra loro coordinate.

2) Al fine di coordinare gli interventi dell'amministrazione comunale, anche a livello decentrato, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone handicappate, il Sindaco promuove apposite conferenze conoscitive.

ART. 48
INFORMAZIONI E ACCESSO

1) Il Comune di Tivoli al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa garantisce ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative, dall'ordinamento statale e dallo specifico regolamento comunale.

2) Il Comune di Tivoli può pubblicare un foglio che contenga indicazioni utili per la cittadinanza nonché resoconto dell'attività amministrativa locale. Il Comune può avvalersi anche di sistemi di informazione quali radio, televisioni locali ed internet.

3) Il Comune di Tivoli al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa riconosce a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo la modalità stabilita dalla legge 241/90. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

ART. 49
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1) Il Comune di Tivoli garantisce, ai sensi della Legge 241/90 la partecipazione al procedimento amministrativo ai soggetti destinatari del procedimento stesso e a quelli che giuridicamente debbano intervenirvi, nel rispetto del regolamento previsto dalla citata legge.

ART. 50
ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1) È istituito l'Ufficio del Difensore Civico a garanzia dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa del Comune di Tivoli. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini che siano lesi nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi e uffici o servizi;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2) Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei componenti. Se dopo tre votazioni da tenersi in sedute distinte, tale maggioranza non viene raggiunta, la sessione per la scelta del Difensore Civico si considera conclusa ed è ripresa decorso un anno dall'ultima votazione con le stesse modalità.

3) Il regolamento definisce:
   a) i requisiti richiesti per ricoprire l'Ufficio;
   b) le cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
   c) le modalità di presentazione delle candidature e del loro vaglio per accertare il possesso dei requisiti.

4) Il Difensore Civico può essere revocato in presenza di suoi comportamenti omissivi o contrari ai suoi compiti d'istituto, con delibera adeguatamente motivata e votata dai due terzi dei consiglieri assegnati.

5) Ogni spesa relativa al funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico è a carico del bilancio comunale.La Giunta assegna il personale, i locali e i mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore Civico.

ART. 51
ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1) Il regolamento del consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente statuto.
2) Gli altri regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

ART. 52
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1) Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e dello statuto medesimo.

2) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con la modalità di cui all'art.4 comma 3, della legge 8 Giugno 1990, n.142.

3) Le iniziative di revisione statutaria che siano state respinte dal Consiglio Comunale non possono essere riproposte, se non è trascorso un anno dalla deliberazione di rigetto.

4) Non può essere deliberata la integrale abrogazione dello Statuto, se non attraverso la deliberazione di un nuovo Statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it